

COMUNE DI SELVA DI CADORE
PROVINCIA DI BELLUNO

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI SELVA DI CADORE E _____
PER L'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE, IN CO-PROGETTAZIONE, DEI SERVIZI DI
INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA, NONCHÉ DI PROMOZIONE,
VALORIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ TURISTICHE,
CULTURALI, RICREATIVE E SOCIALI. CUP: J68J26000460004.

L'anno duemilaventisei (2026), addì _____ (), del mese di _____, presso la sede del Comune di Selva di Cadore, sita in Piazza San Lorenzo 2,

TRA

il **COMUNE DI SELVA DI CADORE**, con sede in Selva di Cadore, Piazza S. Lorenzo n. 2, 32020, C.F./P.IVA 00207470253, rappresentato dal dott. _____, nato a _____, il _____, C.F. _____, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile, il quale dichiara di agire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune medesimo, ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del d.lgs. n. 267/2000 ed in forza del decreto sindacale n. __ del _____, in seguito indicato anche solo come "Amministrazione" o "Comune";

E

L'Ente **Partner** _____, con sede in _____ (), via _____, n. __, C.F. _____, iscritto nel registro unico nazione del terzo settore (RUNTS) per effetto del Provvedimento/Decreto _____ n. __ del _____, nella persona del Presidente e legale rappresentante, sig. _____ nato a _____, il _____, C.F. _____, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri derivanti dallo Statuto, in seguito indicato anche solo come "Ente Partner" o "Associazione";

Premesso che:

- il Comune di Selva di Cadore persegue, tra le proprie finalità istituzionali, la promozione culturale, turistica, sociale, sportiva e ricreativa, nonché la tutela e la valorizzazione del territorio e delle tradizioni ed eventi locali, quali strumenti indispensabili per conservare il legame sociale e la storia della comunità territoriale

- il Comune di Selva di Cadore ha stipulato con la Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 15 L.R. Veneto n. 14 giugno 2013, n. 11, della D.G.R. Veneto n. 472 del 14 aprile 2020 e D.G.R. Veneto n. 241 del 16 aprile 2026, un "Accordo di collaborazione" per la gestione delle attività di Informazione ed Accoglienza Turistica (cd. "IAT di territorio"), che prevede la possibilità di gestione diretta come anche di gestione indiretta da parte di soggetti terzi individuati nel rispetto della normativa vigente;
- il servizio IAT è strettamente collegato al complessivo servizio di promozione, valorizzazione e realizzazione dell'attività turistica, culturale, ricreativa e sociale da svolgersi nel territorio comunale, che comprende attività, iniziative ed eventi diretti alla valorizzazione e salvaguardia del patrimonio storico, culturale, ambientale e del patrimonio immateriale della località e del territorio comunale;
- negli ambiti sopra indicati la collaborazione progettuale, tecnica, esperienziale e valoriale delle Associazioni del Terzo Settore rappresenta un valore aggiunto e prezioso, e ciò anche in considerazione della necessità di ripristinare i legami e le relazioni sociali e comunitarie, punto di forza e resilienza di un territorio;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 30/06/2023 sono stati definiti gli indirizzi attuativi per l'avvio della procedura di co-progettazione, ai sensi degli artt. 55 e 56 del D.Lgs. n. 117/2017, finalizzata all'organizzazione e gestione dei servizi IAT e di promozione turistico-culturale, nonché approvato il relativo schema di Avviso Pubblico;
- con determinazione n. ____ del 01/07/2026 del Responsabile dell'Area Amministrativo-Contabile è stato approvato l'Avviso pubblico ed indetta la procedura;
- con prot. n. __ del _____ è stato pubblicato all'Albo Pretorio online del Comune di Selva di Cadore, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale dell'Ente, l'Avviso pubblico di cui al punto precedente;
- l'Associazione _____ ha presentato la propria candidatura e la proposta progettuale entro il termine indicato nell'Avviso;
- con determinazione n. ____ del _____ è stata nominata la Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte progettuali;
- con determinazione n. ____ del _____ è stata approvata la graduatoria finale della procedura ed è stata disposta l'attivazione del Tavolo di co-progettazione con l'Ente del Terzo Settore selezionato;
- in data _____ si è tenuta la prima seduta del Tavolo di co-progettazione, tra i rappresentanti dell'Amministrazione comunale e dell'Associazione, nel corso del quale le parti hanno

congiuntamente esaminato, integrato e definito i contenuti della proposta progettuale, come da verbale agli atti;

- all'esito del Tavolo di co-progettazione è stato acquisito il Progetto Definitivo, Allegato sub. A alla presente convenzione a formarne parte integrante e sostanziale;
- ai sensi dell'Avviso, la conclusione del procedimento di co-progettazione richiede la stipula di apposita convenzione tra l'Amministrazione e l'Ente Partner;

**Tutto ciò premesso
si conviene e stipula quanto segue:**

ARTICOLO 1

Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Formano parte integrante e sostanziale della convenzione i seguenti allegati:

- Allegato A: Progetto Definitivo;
- Allegato B: Planimetria e descrizione dei locali concessi.

ARTICOLO 2

Oggetto della convenzione e attività dell'Associazione

L'Ente Attuatore si impegna a svolgere in via integrata, secondo le modalità e alle condizioni descritte nel Progetto Definitivo, le seguenti attività nel territorio del Comune di Selva di Cadore:

a) Servizio IAT – "IAT di territorio", consistente nella gestione del servizio di informazione e accoglienza turistica secondo le linee guida e gli standard minimi definiti con D.G.R. Veneto n. 472 del 14 aprile 2020 e D.G.R. Veneto n. 241 del 16 aprile 2026, in conformità all'Accordo di Collaborazione sottoscritto dal Comune di Selva di Cadore con la Regione Veneto, garantendo i seguenti orari minimi di apertura:

- Alta stagione (n. giorni 213) intesa dal 01° gennaio al 31 marzo, dal 01° giugno al 30 settembre, dal 01° dicembre al 31 dicembre: dal martedì al sabato dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00, la domenica dalle ore 09.00 alle ore 13.00;
- Bassa stagione (n. giorni 122 - durante questo periodo possono essere previsti intervalli di chiusura ufficio) intesa dal 01° aprile al 31 maggio, dal 01° ottobre al 30 novembre: dal martedì al venerdì dalle ore 08.00 alle 13.00, il sabato dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00;

b) Servizio di promozione turistico-culturale attraverso la generale organizzazione turistica della località e il coordinamento e promozione di manifestazioni culturali, sportive, ricreative e socio-educative, spettacoli ed eventi, rivolti sia ai turisti che alla cittadinanza;

c) ulteriori attività collaterali e collegate così come dettagliate nel Progetto Definitivo.

Nello svolgimento delle attività di cui al comma 1, l'ente attuatore si impegna ad assicurare i seguenti requisiti e standard minimi:

- personale professionalmente preparato e plurilingue in grado di fornire i servizi richiesti dal turista;
- apertura al pubblico nei periodi definiti nell'Accordo di collaborazione tra la Regione Veneto e il Comune di Selva di Cadore, nel rispetto delle linee guida e dei criteri contenuti nella DGR n. 472/2020 e n. 241/2026;
- fornitura di materiale informativo e comunicativo e di altro materiale disponibile;
- collaborazione con l'Organizzazione di Gestione della Destinazione e con gli operatori turistici della destinazione o del territorio per la fornitura di servizi integrati con le esigenze della destinazione stessa;
- utilizzo del Destination Management System adottato dalla Regione del Veneto per l'inserimento nel relativo data base di eventi, punti di interesse, brochure, proposte commerciali, etc. a supporto della destinazione e del sistema turistico regionale;
- consegna ai turisti, che intendano segnalare dei disservizi, di apposite schede per reclami, offrendo assistenza nella compilazione ed inoltrando le stesse all'ente competente a vigilare sul servizio oggetto del reclamo;
- recepimento e applicazione dei valori e dei contenuti del Programma regionale per il turismo (Piano Strategico del Turismo del Veneto);
- impegno a seguire le indicazioni e gli indirizzi operativi e di coordinamento definiti dal Comune e dalla Direzione Turismo della Regione del Veneto;

ARTICOLO 3

Supporto del Comune

Il Comune si impegna a fornire adeguato supporto, in base alle proprie disponibilità, per la realizzazione delle attività e iniziative oggetto della presente convenzione, attraverso:

- un contributo annuo massimo di € 30.000,00 a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990 e, in quanto compatibili, dei principi di cui all'art. 56, commi 2 e 4, del CTS, come meglio definito all'art. 4 della presente

convenzione;

- la concessione in uso dei locali posti in Piazza San Lorenzo 3, catastalmente identificati alla sezione A, foglio 7 mappale 177 sub 9, come meglio definito all'art. 5 della presente convenzione (vedi planimetria Allegato B);
- la gestione, senza oneri per l'Ente Partner, delle utenze elettriche, idriche, di riscaldamento e di smaltimento rifiuti necessarie per l'utilizzo dei locali in parola.

ARTICOLO 4

Rimborso spese

Il Comune, ai sensi dell'art. 12 della L. n. 241/1990 e dell'art. 56, commi 2 e 4 del D. Lgs. n. 117/2017, sosterrà le iniziative in oggetto mediante il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dall'Associazione, nei limiti dell'importo annuo di € 30.000,00 coerente con il piano economico del Progetto Definitivo, limitatamente alle spese del personale direttamente impiegato nell'Ufficio IAT.

Il rimborso opera nel rigoroso rispetto del principio dell'effettività delle spese, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico, margine o simili.

L'Ente Partner è tenuto a presentare:

- con cadenza semestrale, il rendiconto economico corredato dalla documentazione analitica comprovante le spese sostenute;
- con cadenza annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione conclusiva sulle attività realizzate.

Il Comune svolgerà le attività di controllo amministrativo e contabile.

I pagamenti avverranno secondo le seguenti tempistiche:

- nell'anno 2026 nel mese di dicembre sulla base della rendicontazione conclusiva prodotta riferita alle mensilità agosto – novembre;
- negli anni 2027 e 2028, sulla base della rendicontazione conclusiva prodotta, in due rate di pari importo una nel mese di giugno (mensilità dicembre – maggio) e una nel mese di dicembre (mensilità giugno – novembre);
- nell'anno 2029 nel mese di agosto sulla base della rendicontazione conclusiva prodotta riferita alle mensilità dicembre – luglio.

Le somme erogate fino al valore previsto risulteranno a rimborso delle spese sostenute e documentate per la realizzazione del progetto, saranno comprensive dell'IVA eventualmente sostenuta dall'ETS.

ARTICOLO 5

Locali assegnati

In considerazione della natura dell'Associazione quale ente senza scopo di lucro, dei compiti istituzionali dell'Associazione e al fine di agevolare lo svolgimento delle attività in coprogettazione e il raggiungimento dell'interesse pubblico sotteso, il Comune, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 117/2017, concede l'utilizzo dei locali situati in Piazza San Lorenzo 3 (foglio 7 mappale 177 sub 9), per tutta la durata della presente convenzione, affinché essi siano adibiti ad ufficio IAT.

Sui locali oggetto della convenzione il comune si impegna altresì a espletare la manutenzione straordinaria dei locali e stipulare e mantenere in essere apposita polizza assicurativa patrimoniale.

L'utilizzo dei beni avviene a titolo gratuito, in ragione del fatto che lo svolgimento delle attività convenzionate in detti immobili, da parte dell'Associazione, risponde ad esigenze di realizzazione, in prospettiva condivisa, coordinata e complementare, di finalità istituzionali e al perseguimento di interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene raggiunto mediante lo sfruttamento economico del bene immobile e consente di produrre effetti positivi per la collettività e per la valorizzazione dei beni pubblici.

I locali dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività convenzionate nonché quale sede dell'Associazione e per lo svolgimento delle attività istituzionali. L'Associazione si impegna a:

- utilizzare e custodire i locali e i beni concessi con la diligenza del buon padre di famiglia;
- assicurare la costante pulizia dei locali e l'adozione delle opportune misure di salvaguardia dei beni concessi.
- effettuare la manutenzione ordinaria dei locali;
- provvedere all'installazione e/o cura di idonea segnaletica interna ed esterna;

Alla scadenza della presente convenzione, l'Associazione dovrà riconsegnare gli immobili, senza pretendere compensi, risarcimenti, indennizzi o altro, per le eventuali migliorie apportate ed addizioni realizzate, ancorché preventivamente autorizzate dal Comune, in deroga agli artt. 1592 e 1593 del Codice Civile.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare la concessione dell'utilizzo dei locali, senza che l'assegnatario possa far valere alcun diritto o legittimo interesse, né avanzare richieste risarcitorie di qualsiasi natura ed a nessun titolo, allorquando sopravvengano motivate e superiori ragioni di interesse pubblico, come la necessità di utilizzarli per usi propri istituzionali e/o per ragioni di pubblico interesse, o per motivi di ordine e sicurezza pubblica, o per cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta all'utilizzo. Il Comune dovrà comunicare all'Associazione la volontà di revoca mediante lettera raccomandata A.R. o PEC con un preavviso di almeno 3 (tre)

mesi.

Alla scadenza o in caso di revoca, l'Associazione si impegna a riconsegnare i locali liberi da persone e cose.

L'Associazione non potrà, se non previo espresso consenso scritto da parte dell'Amministrazione, sub-concedere a terzi, a qualsiasi titolo e per qualsiasi motivo, gli immobili o parte di essi e non potrà destinarli, anche a titolo temporaneo od occasionale, a finalità diverse da quelle previste dalla presente convenzione, pena la risoluzione della convenzione stessa.

ARTICOLO 6

Copertura assicurativa e responsabilità

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività e servizi convenzionati.

L'Associazione è tenuta a stipulare, prima dell'avvio delle attività convenzionate, e a mantenere per tutta la durata della presente convenzione:

- idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, relativa allo svolgimento delle attività istituzionali e a tutte le attività della presente convenzione;
- idonea polizza per la responsabilità civile, infortuni e malattie a favore dei soci/volontari, anche occasionali, impiegati nelle attività oggetto della presente convenzione.

Entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto dovrà essere consegnata copia di dette polizze al Comune.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune qualsiasi sinistro o evento potenzialmente dannoso connesso allo svolgimento delle attività convenzionate.

ARTICOLO 7

Personale dell'Ente

Per lo svolgimento delle attività convenzionate, l'Ente utilizzerà proprio personale, retribuito e volontario, come indicato nel Progetto Definitivo, senza alcun obbligo fiscale o contributivo per il Comune.

L'ufficio IAT dovrà disporre di personale in numero almeno necessario a coprire l'intero orario di apertura al pubblico, in possesso di adeguata professionalità in materia di turismo, con conoscenza linguistica straniera (obbligatorio l'inglese) certificata o mediante possesso di diploma di scuola superiore di secondo grado ad indirizzo linguistico o mediante possesso di diploma di scuola superiore di secondo grado unitamente ad attestati di lingua straniera legalmente riconosciuti o

mediante documentata precedente esperienza lavorativa presso uffici IAT.

L'Ente garantisce che i lavoratori e volontari inseriti nelle attività convenzionate rivolte al pubblico siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie, assumano un comportamento adeguato e rispettoso dei diritti e della dignità degli utenti, e abbiano i requisiti di cui alle linee guida stabilite con D.G.R. Veneto n. 472/2020 e n. 241/2026, richiamati nell'Accordo di Collaborazione stipulato con la Regione Veneto.

L'Ente assume diretta ed esclusiva responsabilità per l'osservanza di tutte le norme vigenti in relazione al rapporto intercorrente con i propri dipendenti e con i propri volontari, sotto il profilo contrattuale/statutario, regolamentare, previdenziale, assicurativo e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Ente garantisce attraverso uno o più referenti appositamente nominati il coordinamento dei propri operatori con gli operatori dei Servizi comunali competenti in relazione alle attività convenzionate.

ARTICOLO 8

Monitoraggio delle attività e modalità di coprogettazione

Il Comune svolgerà adeguato monitoraggio, attraverso verifiche periodiche, sullo svolgimento delle attività convenzionate, sulla qualità dei servizi e sul perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della presente convenzione, riservandosi di formulare osservazioni e richieste, anche assegnando all'Ente Attuatore apposito termine per provvedere.

Ai fini di coordinare le azioni e procedere alle integrazioni e specificazioni delle modalità di intervento che si rendessero necessarie o utili ai fini della buona riuscita delle azioni e attività convenzionate, nonché in relazione ad eventuali modifiche dell'Accordo di Collaborazione stipulato con la Regione Veneto, il Comune e l'Associazione, fermo restando il rispetto delle condizioni generali e sostanziali di cui alla presente convenzione, manterranno aperta la modalità di coprogettazione.

In tale modalità verranno introdotte eventuali revisioni della presente convenzione, da formalizzarsi mediante atto integrativo, rese necessarie da sopravvenute modifiche normative o mutate condizioni economico-finanziarie.

ARTICOLO 9

Durata

La presente convenzione ha validità con decorrenza dalla data di stipula e scadenza concomitante con il termine dell'Accordo triennale di collaborazione per la gestione delle attività di Informazione e Accoglienza Turistica sottoscritto dal Comune di Selva di Cadore con la Regione del Veneto in data _____.

Al fine di garantire la continuità operativa, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare la convenzione per un ulteriore triennio, subordinatamente al rinnovo dell'Accordo regionale, al rispetto degli standard definiti dalla D.G.R. n. 241/2026 e a una valutazione positiva dell'attività svolta dall'ETS. Il rinnovo non potrà in alcun caso essere tacito: dovrà essere richiesto dall'Ente Partner almeno 3 mesi prima della scadenza e accordato dall'Amministrazione con determinazione del RUP, previo indirizzo della Giunta comunale.

ARTICOLO 10

Recesso e risoluzione

Il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione, in qualsiasi momento, con preavviso da almeno 6 mesi, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, dando comunicazione motivata all'Ente Partner a mezzo PEC. In tal caso, il Comune liquiderà all'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate fino alla data di efficacia del recesso.

L'Ente Partner può recedere dalla convenzione, con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, per sopravvenute ragioni organizzative che rendano oggettivamente impossibile o eccessivamente onerosa la prosecuzione delle attività, dandone comunicazione motivata al Comune a mezzo PEC.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 c.c., il Comune ha facoltà di risolvere la presente convenzione per grave inadempimento dell'Ente Partner, previo invito/diffida ad adempiere entro il termine di 15 giorni. In caso di risoluzione, il Comune liquiderà all'Ente le sole spese sostenute fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi dell'articolo 1456 c.c., la presente convenzione si intenderà risolta di diritto in caso di:

- a) scioglimento/estinzione dell'Ente o nel caso di sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con il Comune;
- b) omessa presentazione delle polizze assicurative e relative quietanze ai sensi dell'art. 6;
- c) gravi o ripetute inadempienze ai compiti, condizioni, impegni di cui alla presente convenzione o da essa derivanti in relazione alle attività convenzionate, e mancato adeguamento o risoluzione delle problematiche riscontrate dal Comune ai sensi dell'art. 8 comma 1;
- d) violazione di leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle Autorità competenti;
- e) mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3, comma 8 della Legge n. 136/2010.

La risoluzione ha effetto immediato a seguito della comunicazione a mezzo PEC della volontà di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.

ARTICOLO 11

Cessione e subaffidamento a terzi

L'Ente Partner non potrà, salvo espressa e preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, cedere a terzi, né in tutto né in parte, a nessun titolo e per nessuna ragione, la presente convenzione e le attività convenzionate.

Resta fermo e sin d'ora autorizzato il coinvolgimento degli enti e dei soggetti terzi indicati nel Progetto Definitivo e valutati in sede di co-progettazione.

ARTICOLO 12

Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Ente Attuatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss. mm., e a tal fine dovrà comunicare al Comune:

- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
- ogni successiva modifica dei dati comunicati.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010 la presente convenzione sarà risolta in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo articolo 3.

ARTICOLO 13

Obblighi di Condotta

Ai sensi del combinato disposto dell'Art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dell'Art. 2, comma 3 del Codice di Comportamento del Comune di Selva di Cadore, il Partner si impegna formalmente a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e consulenti, a qualunque titolo coinvolti nell'esecuzione delle attività, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento Nazionale e dal Codice di Comportamento del Comune di Selva di Cadore, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 11 del 08/02/2023.

Il Partner dichiara di aver preso visione dei suddetti Codici, disponibili sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", e si impegna a improntare la propria attività ai principi di integrità, correttezza, oggettività e imparzialità previsti per i soggetti che operano con la Pubblica Amministrazione.

La violazione degli obblighi di condotta sopra richiamati, per quanto compatibili con la natura del

soggetto privato, costituisce grave inadempimento contrattuale e dà facoltà al Comune di procedere alla risoluzione di diritto del rapporto di co-progettazione, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento degli eventuali danni subiti dall'Ente.

ARTICOLO 14

Elezione di domicilio e comunicazioni

L'Ente Partner dichiara di eleggere il proprio domicilio presso la propria sede legale in Selva di Cadore e di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC o al successivo eventuale diverso indirizzo pubblicato nel RUNTS.

Tutte le comunicazioni tra le parti relative alla presente convenzione avverranno esclusivamente a mezzo PEC e si intenderanno conosciute dal momento della ricezione della ricevuta di consegna.

ARTICOLO 15

Trattamento dei dati personali e designazione del Partner quale Responsabile esterno del Trattamento

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. n. 196/2003 per i dati personali dell'utenza eventualmente raccolti nell'esecuzione dei servizi di informazione e accoglienza turistica, il Partner è nominato Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. Il Comune è Titolare.

Entro 10 giorni dalla sottoscrizione della convenzione, il Partner è tenuto a comunicare al Comune il nominativo del referente interno che curerà gli adempimenti privacy.

In qualità di Responsabile, il Partner si impegna espressamente a:

- a) trattare i dati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione del servizio IAT e conformemente alle istruzioni scritte impartite dal Comune, Titolare del trattamento;
- b) garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di segreto;
- c) non ricorrere a un altro responsabile del trattamento senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del Comune;
- d) adottare tutte le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza commisurato al rischio, ai sensi dell'art. 32 GDPR;
- e) assistere il Comune, con misure tecniche e organizzative adeguate, nel dar seguito alle richieste di esercizio dei diritti degli interessati (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità, opposizione);

- f) assistere il Comune nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 32-36 del GDPR (sicurezza, notifica violazioni/data breach, valutazione d'impatto);
- g) su scelta del Comune, cancellare o restituire tutti i dati personali al termine della convenzione, eliminando le copie esistenti, salvo diversi obblighi di legge;
- h) mettere a disposizione del Comune ogni informazione necessaria per dimostrare il rispetto degli obblighi qui previsti e consentire e contribuire ad attività di revisione o ispezione;
- i) informare immediatamente il Comune qualora un'istruzione ricevuta violi, a suo parere, le disposizioni nazionali o europee sulla protezione dei dati.

Titolare del trattamento è il Comune di Selva di Cadore, con sede in Piazza San Lorenzo n. 2, 32020 Selva di Cadore (BL). Dati di contatto: PEC comune.selva.bl@pecveneto.it; email protocollo.selva@agordino.bl.it; centralino +39 0437 720100.

Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è il dott. Ivano Pecis, I&P PARTNERS SRL; email amministrazione@partnerprivacy.it; PEC ipartners@pec.it.

Per i dati personali raccolti nell'ambito delle attività di promozione turistico-culturale, manifestazioni ed eventi organizzati autonomamente dal Partner, nonché per i dati del proprio personale e dei propri volontari, il Partner opera in veste di Titolare autonomo del trattamento.

In qualità di Titolare autonomo, il Partner garantisce il pieno rispetto del GDPR e del D.Lgs. n. 196/2003 per i trattamenti di cui al comma precedente, ivi compresi gli obblighi di informativa agli interessati e la tenuta del registro dei trattamenti ove previsto.

Il Partner deve costantemente garantire che l'esercizio delle proprie attività sia conforme alle normative vigenti, adottando idonee misure tecnologiche e organizzative per prevenire la perdita, l'uso illecito o l'accesso non autorizzato ai dati trattati.

L'Associazione si impegna a nominare, ove necessario, i propri operatori quali "autorizzati al trattamento" e a fornire loro adeguate istruzioni.

ARTICOLO 16

Controversie

Per qualunque contestazione o controversia che dovesse insorgere tra le parti in merito all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, che sia estranea alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il Foro competente in via esclusiva è il Foro di Belluno.

Resta impregiudicata la giurisdizione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto per le controversie relative alla fase di evidenza pubblica e agli atti del procedimento di co-progettazione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010.

ARTICOLO 17

Imposta di bollo

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 del d.lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 18

Registrazione

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione in caso di uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 con oneri e spese a carico dell'Ente Attuatore.

ARTICOLO 19

Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento al Codice Civile ed alle disposizioni di legge vigenti ed applicabili in materia ed a quelle richiamate negli atti di cui alle Premesse, ivi incluso il d.lgs. n. 117/2017.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Selva di Cadore

Per l'Ente Partner _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Ente Partner dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente i seguenti articoli della presente convenzione: Art. 3 (Supporto del Comune), Art. 4 (Rimborso spese), Art. 5 (Locali assegnati), Art. 6 (Copertura assicurativa e responsabilità), Art. 7 (Personale dell'Ente), Art. 8 (Monitoraggio delle attività e modalità di coprogettazione), Art. 9 (Durata), Art. 10 (Recesso e risoluzione), Art. 11 (Cessione e subaffidamento a terzi), Art. 12 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 13 (Obblighi di Condotta), Art. 16 (Controversie).

Per il Comune di Selva di Cadore

Per l'Ente Partner _____

Allegati:

- A. Progetto Definitivo
- B. Planimetria e descrizione spazi assegnati